

N. 3341

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1998

Misure di prevenzione nei confronti degli imputati di delitti
contro la pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, che si collega nella sostanza ad altri due progetti contestualmente presentati, anch'essi diretti alla prevenzione dei fenomeni di corruzione, si introduce nell'ordinamento un procedimento di prevenzione, che può portare all'applicazione delle misure patrimoniali del sequestro e della confisca di denaro, beni o altre utilità che siano nella disponibilità, direttamente o per interposta persona, di imputati di taluno dei delitti di peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione e frode nelle pubbliche forniture, e cioè delle persone nei confronti delle quali risulti promossa l'azione penale per uno o più dei delitti elencati.

Come, per gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, è opinione comune e confermata dai fatti che le misure di prevenzione patrimoniale hanno per gli interessati effetti ben più pesanti e più gravi di quelli conseguenti alle misure personali, così dovrebbe essere anche per gli imputati di alcuni tra i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione. Proprio su questo presupposto, il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, con l'articolo 2, stabiliva che gli imputati per gravi delitti contro la pubblica amministrazione, che disponessero, anche per interposta persona, di valori sproporzionati al reddito dichiarato o alla propria attività economica, dovevano rispondere di un reato punito con la reclusione da due a cinque anni; ma il Parlamento sopresse la norma, in sede di conversione del decreto-legge (legge 15 novembre 1993, n. 461). A sua volta, con sentenza n. 48 del 17 febbraio 1994, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 12-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dal citato decreto-legge n. 369 del 1993, che puniva con la reclusione da due a quattro anni l'indagato per reati di criminalità organizzata o per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, che avesse la disponibilità di beni di valore sproporzionato rispetto alle attività economiche svolte e al reddito dichiarato.

In quella stessa sentenza però, la Corte non mancò di rilevare che la sproporzione non giustificata tra beni posseduti e reddito dichiarato, se non può dar luogo a un'ipotesi di reato, si presta tuttavia al fine di attivare misure di tipo preventivo.

Tale affermazione, certamente incontestabile e che fu seguita da proposte di legge dirette a prevedere il sequestro e la confisca dei beni dei condannati per delitti di corruzione, tra cui si ricorda la proposta di legge (atto Camera n. 277) presentata il 19 aprile 1994 dai deputati Violante e altri, è sufficiente a giustificare un vero e proprio procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale contro chi sia imputato dei delitti elencati all'inizio. Nel merito, d'altra parte, il procedimento si spiega col fatto che, indipendentemente dall'entità della somma o del bene che ha costituito, secondo gli accertamenti, l'oggetto materiale del delitto contestato, diviene possibile il sequestro e, se interviene la condanna, la confisca di tutto il denaro, dei beni e delle altre utilità di cui l'interessato abbia comunque la disponibilità, che risultano di valore sproporzionato al reddito dichiarato e all'attività economica svolta e di cui non possa giustificare la legittima provenienza.

Come si vede, proprio perchè il sequestro e la confisca possono riguardare valori ben superiori a quelli di cui l'imputato si sia

impossessato col delitto, i provvedimenti suddetti hanno il carattere non già di sanzioni, che si aggiungono a quella penale prevista per il reato, bensì di vere e proprie misure di prevenzione; e, in questo senso, appunto perchè colpiscono la ricchezza di chi se l'è procurata con mezzi presumibilmente illeciti (anche se manchi la prova che provenga da specifici delitti), dovrebbero contribuire a dissuadere l'interessato da ricorrere a sistemi di tipo corruttivo.

Il procedimento si svolge nell'ambito del processo penale ed è costruito, con gli opportuni aggiustamenti, in conformità delle regole dettate per l'applicazione delle misure patrimoniali dalle leggi antimafia.

Come in quel caso, il sequestro, disposto all'inizio dell'azione penale, può riguardare

anche i beni apparentemente di proprietà del coniuge, dei figli dell'imputato e di altre persone che abbiano con lui particolari rapporti, può essere autonomamente revocato, per motivi di legittimità o di opportunità, e si trasforma necessariamente nella confisca, quando il processo penale si concluda con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.

In definitiva si deve aggiungere che con l'articolo 28, comma 2, del disegno di legge si dispone che le somme ricavate con la confisca sono destinate a integrare i fondi per il finanziamento della legge 19 dicembre 1992, n. 488, per l'intervento nel Mezzogiorno e l'agevolazione delle attività produttive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei confronti di coloro che sono imputati di taluno dei delitti di peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione e frode nelle pubbliche forniture, il procuratore della Repubblica territorialmente competente procede, anche a mezzo della polizia giudiziaria, a indagini sulle disponibilità finanziarie, sul patrimonio e sull'attività economica dei soggetti suddetti, anche allo scopo di individuarne le fonti di reddito.

2. Le stesse indagini possono essere effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno vissuto con i soggetti indicati nel comma 1, nonchè nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi o associazioni con un patrimonio immobiliare o mobiliare di cui gli stessi soggetti risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

3. Il procuratore della Repubblica, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, può richiedere a ogni ufficio della pubblica amministrazione, a ogni ente creditizio, nonchè a imprese, società ed enti, qualsiasi tipo di informazioni e copia della documentazione ritenuta utile e può inoltre procedere, quando occorra, al sequestro della documentazione.

Art. 2.

1. Il tribunale competente per il processo penale, su richiesta del pubblico ministero, qualora lo ritenga necessario, può procedere a ulteriori indagini oltre a quelle già compiute.

2. All'esito delle indagini, il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, ordina con decreto motivato il sequestro del denaro, dei beni e delle altre utilità, che gli imputati di cui all'articolo 24 hanno nella propria disponibilità, direttamente o per interposta persona, fisica o giuridica, e che, sulla base di sufficienti indizi, desumibili anche dalla sperequazione tra l'entità dei redditi e il tenore di vita, risultano di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dagli imputati.

3. Il tribunale provvede sulla richiesta di sequestro in camera di consiglio, con l'intervento del pubblico ministero, dell'imputato ed eventualmente dei terzi a cui appartengono il denaro, i beni e le altre utilità. Gli interessati possono farsi assistere da un difensore e, in mancanza, sono assistiti da un difensore di ufficio.

4. Il sequestro è eseguito secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.

5. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro, il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.

6. Per la disciplina concernente la nomina, i poteri e l'attività del giudice delegato e dell'amministratore si applicano le disposizioni degli articoli 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, recante disposizioni contro la mafia.

Art. 3.

1. Il sequestro mantiene la sua efficacia per tutta la durata del procedimento penale e non è ammessa la restituzione del denaro, dei beni e delle altre utilità, salvo comprovate e gravi necessità personali o familiari.

2. Il sequestro è tuttavia revocato dal tribunale, quando risulta che ha per oggetto denaro, beni o altre utilità di legittima provenienza o dei quali l'imputato non poteva disporre in nessun modo, ovvero

quando sia intervenuta sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.

3. I provvedimenti che dispongono il sequestro o la sua revoca sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla corte di appello, anche per il merito, entro dieci giorni dalla comunicazione.

4. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia la revoca del sequestro diviene esecutiva dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, non ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte non provvede sulla richiesta, entro dieci giorni dalla sua presentazione, la revoca diventa esecutiva.

5. Sul ricorso contro i provvedimenti del tribunale, la corte di appello decide in camera di consiglio, con decreto motivato. Contro il decreto della corte di appello, entro dieci giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e dell'interessato. La Corte di cassazione provvede in camera di consiglio.

6. Salvo quanto è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti l'impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza.

Art. 4.

1. Con la sentenza di condanna e con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, per le quali è stato disposto il sequestro e di cui l'imputato non ha giustificato la legittima provenienza.

2. Se il denaro, i beni o le altre utilità, per cui è stato ordinato il sequestro o la confisca, si trovano all'estero, si procede

a rogatoria internazionale ai sensi dell'articolo 727 del codice di procedura penale.

Art. 5.

1. Per l'amministrazione e le modalità di destinazione dei beni confiscati si applicano le disposizioni del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, del decreto del Ministro del tesoro del 27 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1990, recante disposizioni per la gestione dei beni confiscati, nonché quelle della legge 7 marzo 1996, n. 109.

2. In ogni caso, le somme acquisite con la confisca e quelle ricavate dalla vendita dei beni e delle altre utilità confiscate sono destinate a integrare, mediante le occorrenti variazioni di bilancio, i fondi previsti per gli interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e per l'agevolazione delle attività produttive.

